

Allegato 2)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO AL RILASCIO
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 04 del 12/02/2021
Aggiornamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.41 del 19.12.2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 – Soggetto obbligato.....	6
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 6 - Tipi di occupazione.....	7
Articolo 7 - Occupazioni occasionali	7
Articolo 7 Bis – Concessione per occupazione di suolo pubblico temporaneo di beni di interesse culturale dichiarato con Decreto Ministeriale.....	8
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza.....	9
Articolo 9 - Istanza e rilascio del nulla osta / concessione.....	9
Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro	10
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e rinuncia.....	12
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	12
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione del nulla osta / concessione	12
Articolo 14 - Occupazioni abusive	13
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	13
Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	13
Articolo 15 Bis - Divieti e limitazioni	15
Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari	15
Articolo 17 - Istruttoria amministrativa.....	16
Articolo 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	17
Articolo 19 - Rinnovo, proroga e rinuncia.....	18
Articolo 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	18
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	18
Articolo 22 - Rimozione della pubblicità	19
Articolo 23 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	19
Articolo 24 - Pubblicità fonica	19
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	19
Articolo 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo Pubblico	19
Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie — Eventuali maggiorazioni	20
Articolo 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	20
Articolo 28 - Determinazione delle tariffe annuali.....	20

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	21
Articolo 30 - Determinazione del canone	21
Articolo 31 - Occupazioni non assoggettate al canone	22
Articolo 32 - Riduzioni del canone	22
Articolo 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	22
TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	23
Articolo 34 - Modalità e termini per il pagamento del canone e rateizzazione	23
Articolo 35 - Accertamenti - Recupero canone	24
Articolo 36 - Sanzioni e indennità	24
Articolo 37 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	24
Articolo 38 - Autotutela	25
Articolo 39 - Riscossione coattiva ed interessi.....	25
TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	25
Articolo 40 - Passi carrabili, accessi a raso e passi pedonali	25
Articolo 41 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	26
Articolo 42 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	26
Articolo 43 - Occupazioni con griglie intercapedini.....	27
Articolo 44 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	27
Articolo 45 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	27
Articolo 46 - Attività Edile.....	27
Articolo 47 - Occupazione spazio ed area pubblica con cassonetti per servizio raccolta rifiuti	27
Articolo 48 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	28
Articolo 49 - Occupazioni per traslochi	28
Articolo 50 - Serbatoi.....	28
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	28
Articolo 51 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	28
Articolo 52 - Frecce direzionali – Pre-insegne	28
Articolo 53 - Locandine, striscioni e stendardi.....	29
Articolo 54 - Particolari fattispecie di occupazione e diffusione pubblicitaria	29
Articolo 55 - Rimborso.....	29
Articolo 56 - Regime transitorio	29
Articolo 57 - Disposizioni finali.....	29
Articolo 58 - Istanza di consulto.....	30
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI	31
Allegato B - TABELLA DELLE TARIFFE ORDINARIE E DELLE EVENTUALI MAGGIORAZIONI.....	34
Allegato C - LINK UTILI – CARTOGRAFIA E MODELLI	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 comma,821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce i precedenti prelievi dell'Ente: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP — art. 38 Dlgs 507/1993) ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di proprietà e gestite per conto della Regione Toscana ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della PROVINCIA di AREZZO, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B e C.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali, relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di nulla-osta, autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso;
 - b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, *bow windows* e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione;
 - c) nulla-osta: atto amministrativo con il quale l'Ente proprietario o gestore della strada, autorizza un altro ente competente al rilascio di una autorizzazione e/o concessione;
 - d) concessione: atto amministrativo con il quale l'ente proprietario o gestore della strada conferisce a soggetti esterni nuove posizioni giuridiche attive;
 - e) autorizzazione: atto amministrativo con il quale l'ente proprietario o gestore della strada, rimuove un limite che impedisce l'esercizio di una potestà ovvero di una facoltà giuridica da parte di terzi;
 - f) canone: somma dovuta dall'occupante senza titolo o dal richiedente il nulla-osta, la concessione o l'autorizzazione;

- g) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub f).
2. Nelle aree provinciali si comprendono i tratti di strada di proprietà o gestite da questo Ente, situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 3. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.
 4. Le disposizioni regolamentari, si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
 5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti e diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza preventivo nulla-osta, concessione o autorizzazione provinciale.
 6. Per le occupazioni occasionali di cui all'art.7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
 7. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dal nulla-osta, concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente normativa in materia. Allo scadere del nulla-osta, concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 8. Ogni richiesta di nulla-osta, concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati la rispondenza del Codice della Strada, la viabilità, la sicurezza, il rispetto della normativa in materia ambientale. Particolare attenzione, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.), e soprattutto la verifica del rispetto nel messaggio pubblicitario, dei canoni di non discriminazione razziale, o anche di genere e di pubblica decenza, nonché dei valori costituzionalmente riconosciuti.
 9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie ed i rispettivi nulla-osta, sono salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 10. La domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
 11. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 12. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
 13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto, anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (*Consiglio di Stato Sez. V del 21.06.2007 n.3316*). La potestà impositiva della Provincia riguardo, all'occupazione suolo ed aree pubbliche anche abusiva, si esercita anche nei tratti di strada provinciale/regionale che attraversano i centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili dalla strada provinciale/regionale. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto alla PROVINCIA DI AREZZO in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e su beni privati laddove visibili dalla strada, più specificatamente nei tratti di strada provinciale/regionale fuori centro abitato.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare del nulla-osta, dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. Pertanto, come obbligazione annuale/temporanea indivisibile, non sarà più consentita la ripartizione pro-quota.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente alla Provincia la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio provinciale/regionale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti in 60 giorni, dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza, completa in tutte le sue parti.

4. La domanda deve essere presentata in bollo, tramite appositi modelli (vd Allegato C), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
5. Si rimanda in dettaglio le specifiche richieste previste nei modelli di cui sopra.
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata, ma che necessita di atto di rinnovo.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione e comunque quanto previsto dagli appositi modelli di cui al comma 2.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
9. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, deve essere soddisfatta entro 90 giorni, qualora il termine non venga rispettato, si procederà all'archiviazione della richiesta, previa comunicazione di pre - archiviazione 30 giorni prima. Alla domanda dovrà essere sempre allegato copia della ricevuta del versamento delle spese di istruttoria. Sono esenti da tale versamento i Comuni e le Unioni dei Comuni, che escluderanno la Provincia dal pagamento dei diritti dovuti per la presentazione di pratiche presso i loro uffici, ai sensi della Delibera di G.P. n.300 del 30.06.2014.
10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del Codice della Strada.
13. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.
14. L'Ente, rappresentato dal Settore Viabilità e LL.PP. Servizio Viabilità - Ufficio Concessioni, è competente ad emettere gli atti amministrativi di nulla-osta, concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e di concerto con l'Ufficio Tributi collabora alla determinazione del canone.
15. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Tributi per i relativi adempimenti riguardo all'attività di riscossione, accertamento e liquidazione del canone.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti, le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.
3. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Provinciale di modificare o revocare la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute variazioni di traffico, ambientali nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione verrà rilasciata a seguito di regolare domanda, ai sensi dell'art.5 che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art.7 Bis

Concessioni in uso Beni di Interesse Culturale dichiarato con Decreto Ministeriale

1. Il presente articolo individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo della superficie calpestabile di "Beni di interesse culturale", dichiarato con Decreto Ministeriale. Le norme contenute nel presente articolo trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore vigenti.
2. Le aree possono essere concesse in uso ad Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta per iniziative di pubblico interesse. L'Ufficio concessioni del Servizio Viabilità, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, sarà competente al rilascio di provvedimenti autorizzativi, dietro corrispettivo del canone calcolato moltiplicando la superficie occupata, per il numero di giorni di occupazione, in base alla tariffa temporanea, prevista nel regolamento stesso.
3. È previsto infine l'uso completamente gratuito delle aree sopra indicate, nei casi di iniziative promosse direttamente dalla Provincia di Arezzo e nei casi di eventi organizzati da altri Enti o Associazioni, in collaborazione con la Provincia medesima, laddove la collaborazione risulti da formale atto deliberativo, che includa anche la concessione del Patrocinio.
4. Il periodo di utilizzo dell'area deve essere compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno. Nei casi fuori del periodo indicato, la Provincia di Arezzo, si riserverà di valutare il rilascio della concessione.
5. Per ottenere la concessione in uso temporaneo delle aree, gli interessati dovranno presentare un'apposita richiesta scritta, indirizzata all'Ufficio Concessioni del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo. La richiesta dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare, al fine di permettere una corretta programmazione delle attività previste.
6. Nella richiesta dovranno essere indicati:
 - a) denominazione del soggetto richiedente e, in caso di enti o associazioni, fondazioni ecc., l'indicazione del rappresentante legale delle stesse;
 - b) denominazione dell'iniziativa per la quale è richiesto l'uso del tratto di strada di competenza della Provincia di Arezzo;
 - c) breve descrizione delle modalità di utilizzo;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione delle aree;
 - e) nominativo del responsabile del corretto uso degli spazi.
7. La richiesta dovrà essere compilata secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.
8. La richiesta suddetta deve essere integrata dalla compilazione del modulo di richiesta alla Soprintendenza (Autorizzazione per la concessione in uso, da parte della Provincia di Arezzo, articolo 106, comma 1, d.lgs. n.42 del 2004).
9. Il corrispettivo a titolo di canone unico patrimoniale, se dovuto, dovrà essere liquidato contestualmente alla presentazione della domanda.
10. Il richiedente dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni arrecati all'opera d'arte nei confronti dell'Ente, che si dovessero verificare nel corso dell'evento/manifestazione per un massimale minimo di € 500.000,00.
11. La concessione/nulla-osta non potrà superare n. 3 giorni consecutivi.
12. Questo Ente si riserva, ai fini della sicurezza pubblica, di far liberare e sgombrare tutte le strutture dell'evento in caso di allerta meteo emanata dalla Regione Toscana (codice arancione/rosso) o comunque per qualsiasi altra esigenza legata alla pubblica incolumità, derivante da indicazioni della Prefettura o da altri soggetti competenti in materia. Si precisa che l'opera d'arte occupata deve essere lasciata più libera possibile e lo smontaggio delle attrezzature deve essere rapido in previsione di qualsiasi evenienza. Dovranno essere comunque predisposti e garantiti spazi per il

passaggio pedonale e dei velocipedi.

13. All'interno del centro abitato questo Ente, rilascerà il nulla osta alla concessione temporanea e dovrà essere acquisita qualsiasi altra autorizzazione relativa all'evento/manifestazione ed in particolar modo l'autorizzazione da parte del SUAP/Comune competente per territorio, per il suo svolgimento.
14. Il concessionario si obbliga ad usare le aree utilizzate con diligenza, senza apportare modifiche alle strutture e ad ogni altra parte d'opera ad essa connessa. Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni che potessero essere arrecati alle strutture. Il concessionario è tenuto a riconsegnare le aree provvedendo allo sgombero da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per la Provincia di Arezzo.
15. Tutte le spese per la sistemazione delle aree utilizzate sono da considerarsi a carico dei concessionari, i quali dovranno provvedere all'esecuzione degli eventuali lavori con mezzi e personale propri, sotto la direzione e il controllo del personale della Provincia all'uopo individuato, salvo quanto previsto al comma seguente. Alla pulizia e alla custodia delle aree dovranno provvedere direttamente i concessionari. Alla fine delle manifestazioni le stesse aree dovranno essere riconsegnate alla Provincia in perfetto ordine e pulite. Rimane inteso che sono altresì a carico del concessionario le spese relative a eventuali polizze assicurative stipulate ad hoc per l'evento\manifestazione.
16. Qualora, allo scopo di salvaguardare il proprio patrimonio, la Provincia ritenesse opportuno fare eseguire i lavori sopra indicati dal personale specializzato alle sue dipendenze o alle dipendenze di ditte di fiducia, dovranno essere rimborsate dai concessionari tutte le relative spese, comprese le retribuzioni dovute a qualsiasi titolo al personale impiegato e l'ammontare degli oneri riflessi. Il corrispettivo di tali prestazioni, unitamente al costo dei materiali impiegati e ogni altra eventuale spesa, dovrà essere versato al Servizio Tesoreria dell'Ente.
17. L'uso delle aree diverso o difforme da quello esplicitamente indicato nella domanda di cui al precedente art. 5, il danneggiamento delle strutture e delle attrezzature date in uso o qualsiasi evento ritenuto lesivo degli interessi morali e materiali della Provincia, comporta a giudizio insindacabile dell'Ufficio Concessioni la revoca dell'atto. La revoca non darà luogo ad alcun indennizzo. La Provincia di Arezzo si riserva comunque la facoltà di poter revocare in ogni momento la concessione in uso delle aree per motivi di ordine pubblico e per esigenze proprie sopravvenute.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di nulla-osta/concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio provinciale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio del nulla-osta/concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere richiesta e concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento del canone di occupazione.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio del nulla-osta/concessione

1. L'ufficio provinciale competente al rilascio dell'atto di nulla-osta, concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo (Vd Allegato C). Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicato nel

presente Regolamento entro 60 gg dal ricevimento/completamento della domanda.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di nulla-osta, concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di verifica da parte dei competenti uffici. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo secondo i criteri stabiliti con Decreto del Presidente n.143 del 21.10.2019, salvo futuri adeguamenti
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, la data di presentazione della domanda, e a parità di data, chi impone un minor sacrificio alla collettività.
4. L'Ufficio Concessioni, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla al Capo Cantoniere di Reparto, per il sopralluogo e la redazione dell'atto. Se per la particolarità dell'occupazione, si rendesse necessaria la diversa regolamentazione del traffico sulla strada, questa sarà autorizzata mediante l'emanazione di apposita ordinanza/parere favorevole da parte dell'ufficio amministrativo, sentito il reparto di competenza. Nel centro abitato, al parere favorevole, segue l'ordinanza da parte del comune competente. Le ordinanze/parere favorevoli, devono essere richiesti entro il termine di dieci (10) giorni, prima dell'inizio dei lavori.
5. Se il rilascio del nulla-osta/concessione comporta la manomissione della strada o di sue pertinenze con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni prescritte nell'atto, il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. I Comuni e le Unioni dei Comuni sono esenti dalla presentazione di tale garanzia; tuttavia, dovranno inviare una dichiarazione a firma del Sindaco con la quale il Comune si impegna ad intervenire prontamente, su richiesta dei Tecnici del Servizio Viabilità, qualora, in relazione ai lavori realizzati, si verificassero cedimenti, del riempimento dello scavo e/o dello strato di binder e/o del tappeto di usura riportato, a seguito dell'effettuazione degli interventi di ripristino.
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile, comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, senza poter pretendere la restituzione delle spese di istruttoria, previste dal precedente comma 2.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate con l'Ufficio Tributi dell'Ente.
9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero
11. dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
13. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza provinciale debitamente approvata può sostituire la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di nulla-osta, concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti alla Provincia e ai terzi, dall'utilizzo dell'atto. Il titolare, oltre ad

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di nulla-osta/concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine del nulla-osta/concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza la Provincia procederà ai sensi del Codice della Strada;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese, in mancanza provvede la Provincia, ai sensi del Codice della Strada e con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui, il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione, e copia del contratto di acquisto/vendita. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. In mancanza la sola comunicazione del precedente titolare non libera quest'ultimo dagli obblighi impositivi, sino a che la Provincia non ha provveduto all'aggiornamento delle posizioni, previa verifica ed istruttoria come sopra specificato.
 4. La concessione o autorizzazione può essere trasferita agli eredi, a condizioni che questi ne facciano richiesta scritta entro il termine di sei mesi dalla data di decesso del titolare.
 5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
 7. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento, in ragione della concessione rilasciata.
 8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.
 9. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione.
 10. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, salvo il rilascio di un nuovo nulla-osta/concessione temporaneo;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata;

- c) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese di istruttoria sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- d) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il provvedimento di nulla-osta o concessione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio Tecnico.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 9 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La richiesta di proroga è consentita se presentata entro i termini di scadenza previsto nell'atto rilasciato.
4. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone, né di ogni altra somma già pagata.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per vizi, violazioni o mancato rispetto di norme originariamente non conosciuti o conoscibili, il nulla-osta/concessione può essere modificata, sospesa o revocata, in qualsiasi momento con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi. In caso contrario, non ne ha diritto se a seguito di accertamento anche successivo, circa la mancata osservanza di norme o di diritti, sia pure originariamente non conosciuti o conoscibili.
3. I provvedimenti di cui al primo comma, sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione del nulla-osta/concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di nulla-osta/ concessione, nel presente

- Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro per successione;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale verrà rilasciata nuova concessione di accesso o passo carrabile, su richiesta del nuovo titolare.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza la concessione provinciale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Chiunque intende installare o modificare cartelli e altri mezzi pubblicitari effettuata sia a carattere permanente che temporaneo lungo o in vista le strade provinciali/regionali, deve presentare preventiva domanda alla Provincia, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore Viabilità Provinciale e sul sito Internet del

Servizio.

2. Le stesse disposizioni valgono per le domande presentate per gli impianti contenenti segnali turistici e di territorio (art. 134 Regolamento di esecuzione CdS) e segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 Regolamento CdS).
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari, sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica (Pec), posta e consegna della richiesta al protocollo.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari e può riguardare contestualmente più impianti. Alla domanda, presentata in bollo, dovranno essere allegati un numero di versamenti corrispondenti alle spese di istruttoria pari al numero dei cartelli e/o mezzi pubblicitari richiesti, ed anche al numero di impianti di segnaletica stradale riportanti indicazione pubblicitari, da installare fuori dal centro abitato.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), ed a tutte le disposizioni di legge vigente anche sopravvenuta.
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio provinciale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalla normativa vigente.
7. La domanda alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sull'imposta di bollo e deve contenere indicativamente:
 - a) dati anagrafici della persona giuridica o fisica richiedente;
 - b) numero del codice fiscale o numero di partita IVA;
 - c) specifica della tipologia del mezzo pubblicitario e dimensioni del medesimo;
 - d) denominazione della strada con esatta indicazione della località interessata e della progressiva chilometrica;
 - e) durata dell'esposizione;
 - f) planimetria generale in scala adeguata (almeno 1:10.000) indicante l'ubicazione dell'impianto;
 - g) sezione trasversale indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata;
 - h) bozzetto, a colori, del messaggio pubblicitario, dell'impianto e dei singoli segnali; possono essere allegati anche più bozzetti con la precisazione del tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può comunque essere inferiore a tre mesi; in caso di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - i) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - j) dichiarazione di proprietà dell'area interessata privata o pubblica interessata; se privata, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile;
 - k) indicazione se il mezzo pubblicitario è luminoso/illuminato o non luminoso;
 - l) attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria. La stessa non sarà richiesta per atti rilasciati a favore dei Comuni, in base a condizioni di reciprocità per analoghi provvedimenti richiesti da parte dell'Ente.
 - m) marche da bollo allegate, a seconda del tipo e lunghezza in base alle righe dell'atto;
 - n) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 (Vd Allegato C).Gli allegati indicati alle lettere f), g), ed h) devono essere prodotti in triplice copia, se presentata in formato cartaceo.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
9. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, deve essere soddisfatta entro 90 giorni qualora il termine non venga rispettato, si procederà all'archiviazione della richiesta, previa comunicazione di pre - archiviazione 30 giorni prima. Sono esenti dal versamento

delle spese di istruttoria i Comuni ed Unioni di Comuni, che escluderanno la Provincia dal pagamento dei diritti dovuti per la presentazione di pratiche presso i loro uffici, ai sensi della Delibera di G.P. n.300 del 30.06.2014.

10. Per la variazione di messaggio/dimensioni, dovrà essere presentata apposita domanda in bollo, allegando il versamento relativo a “variante autorizzazione” con la copia dell’atto in corso di validità ed il nuovo bozzetto (figura e dimensioni).
11. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.

Articolo 15 Bis

Divieti e limitazioni per l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali la pubblicità è consentita, ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 22.01.2004 n. 42, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici la pubblicità è consentita, ai sensi dell’art. 153 del D. L.vo 22.01.2004 n. 42, previo parere favorevole dell’amministrazione competente.
3. Lungo le strade qualificate di interesse “eccezionale” dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia in ambito extraurbano la pubblicità è consentita in quanto, con le distanze stabilite dal Codice della Strada, sono naturalmente aperte le visuali verso ambiti territoriali di pregio ambientale. E’ inoltre consentita l’installazione di tutte le insegne di esercizio che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dovranno essere poste interamente in aderenza ai fabbricati, muri di cinta, recinzioni, siepi, ecc. senza limitare minimamente le visuali di cui sopra, in alternativa dovranno essere posizionate ad una distanza minima non inferiore a 10 metri dal limite della carreggiata ed in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di segnaletica stradale, disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - A. Insegna di esercizio:
 - a) contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dagli articoli 47-50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - b) Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - B. Preinsegna:
 - a) la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.
 - C. Sorgente luminosa:
 - a) qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - D. Cartello:
 - a) un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ed altro. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E. Striscione, Locandina e Stendardo:

- a) l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, che può essere luminoso per luce indiretta. La Locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

F. Segno orizzontale reclamistico:

- a) la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- b) Impianto pubblicitario di servizio:
- c) qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- d) Impianto di pubblicità o propaganda:
- e) qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come Insegna di Esercizio, né come preinsegna, né come Cartello, né come Striscione, Locandina o Stendardo, né come Segno orizzontale reclamistico, né come Impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria
- f) che per luce indiretta. Sono riconducibili a tale definizione, e quindi sottoposti ad autorizzazione, anche i veicoli ad uso speciale, di cui all'art.57 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

G. Segnali turistici di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili:

- a) elementi, recanti la denominazione di una Ditta tali da svolgere funzione pubblicitaria, le cui caratteristiche sono specificate dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. Questo tipo di segnaletica per il proseguo del regolamento, sarà compresa nella denominazione di mezzi pubblicitari, qualora non espressamente citata.

- 2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
- 3. Per quanto riguarda le dimensioni dei mezzi pubblicitari, si rinvia all'art.23 C.d.S. ed art.48 Reg. C.d.S; per la segnaletica stradale si rinvia all'art.39 C.d.S ed art.80 Reg. C.d.S.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

- 1. L'ufficio provinciale competente al rilascio del nulla-osta/autorizzazione riceve l'istanza per l'installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari e avvia il relativo procedimento istruttorio.
- 2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla ai Cantonieri di Reparto del Servizio Viabilità per le verifiche relativamente alla viabilità; l'eventuale posizionamento su aree sottoposte a vincolo, necessiterà di acquisire specifici pareri.
- 3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile, comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, senza poter pretendere la restituzione delle spese di istruttoria, previste dal precedente art.9 comma 2.
- 4. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
- 5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione/completamento dell'istanza, ai sensi dell'art.53 comma 5 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
- 6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. L'esposizione pubblicitaria potrà avvenire solo ed unicamente dopo il rilascio dell'autorizzazione.
- 7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L' autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale (Pubblicità: 3 anni rinnovabile - Segnaletica stradale: 9 anni rinnovabili);
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate con l'Ufficio Tributi.
12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Tributi competente per l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ed i relativi adempimenti.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dalla Provincia, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta della Provincia;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione della strada;
 - data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni

qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

6. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione, secondo la modulistica presente nel sito del servizio.
7. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi, relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante, mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
8. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Le autorizzazioni hanno validità, così come riportato all'art.17 comma 9 lett. a) del presente regolamento e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Qualora non venisse rispettato il termine dei 60 giorni richiesti per l'installazione del mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 18 2 lett. a), il titolare dovrà presentare entro e non oltre la scadenza, richiesta di proroga.
2. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone, né di ogni altra somma già pagata. In caso di rinuncia volontaria, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o a seguito di disposizioni normative anche sopravvenute, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, in qualsiasi momento con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità, cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il sopraggiungere della non conformità dell'oggetto dell'autorizzazione/concessione alle disposizioni normative originalmente non conosciute o conoscibili.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti, risponde il titolare o il soggetto pubblicizzato, in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 24

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dei centri abitati lungo le Strade Regionali e Provinciali è consentita, previa Autorizzazione della Provincia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle apposite normative in vigore.
2. E' esclusa dalla previsione del presente articolo la pubblicità elettorale, per la quale si applicano le specifiche normative in materia.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 25

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri, sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, con arrotondamento come specificato al comma 1 lett. b). Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a

venti annualità - cd.: "Affrancazione o Consolidamento" - Vd Allegato C).

4. L'affrancazione non ha durata illimitata, pertanto permane finché le condizioni di identità tra oggetto/soggetto sono mantenute, perdendo quindi di efficacia ogni qualvolta si modifichi uno dei due elementi. Per esempio, in caso di ampliamento del pc, questo sarà oggetto di canone, o quando il soggetto che aveva versato le 20 annualità, vende l'immobile. Il nuovo titolare dovrà corrispondere il canone, a fronte della concessione rilasciata a suo nome.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Il principio dell'esclusione della tassazione al contrario non opera quando le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, insistono ciascuna su un'area pubblica distinta.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo (es: Impianti Pubb installati nei c.a. di Comuni sotto i 10mila abitanti).

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie ed eventuale maggiorazione installate fuori centro abitato

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato, in base alla superficie di ogni singola preinsegna/segnaletica stradale, art.134 del Regolamento di esecuzione C.d.S., con l'arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. E' prevista una maggiorazione in caso di occupazione di suolo pubblico del mezzo pubblicitario, in relazione alla categoria di appartenenza della strada provinciale/regionale. La maggiorazione è prevista sia in caso di occupazione di suolo pubblico del mezzo pubblicitario permanente, che temporaneo.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie espositiva viene raddoppiata. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (corrispondenti circa a metà foglio del formato A4).

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per diffusione pubblicitaria, le strade e gli spazi pubblici provinciali/regionali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche provinciali/regionali è basata su 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 28

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione all'appartenenza della categoria della strada provinciale/regionale in cui è ubicata l'occupazione di suolo pubblico e/o la diffusione di messaggi pubblicitari.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie sopra citate, su base annuale e per unità di superficie visiva e/o occupata, espressa in metri quadrati, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura circa del 16 per cento rispetto alla

1°, secondo la classificazione di cui all'art.27.

3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria visibile da una o più strade provinciali/regionali, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade in cui è ubicata l'occupazione di suolo pubblico e/o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie sopra citate su base giornaliera e per unità di superficie visiva/occupata espressa in metri quadrati, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura di circa il 28% rispetto alla 1°, secondo la classificazione di cui all'art.27.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe giornaliere comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale, vigente per la categoria di appartenenza della strada, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e/o dell'esposizione pubblicitaria, con arrotondamento delle frazioni inferiori al mq all'unità di misura superiore, incluso eventuale maggiorazione o riduzione, salvo quanto previsto all'art.25 comma 1 lett. b).
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera vigente per la categoria di appartenenza della strada, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione e/o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di canone è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area la superficie soggetta al pagamento del canone, è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate (es: con tavoli, sedie...), il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto. Di seguito 2 diverse tipologie:
 - a) Per le occupazioni del sottosuolo con attraversamenti, penetrazioni e percorrenze con tubazione e/o cavi realizzate da privati o società per proprio uso, la tariffa standard ridotta ad un quarto viene moltiplicata per una misura forfettaria pari a metri lineari cinque (5) per gli attraversamenti / penetrazioni e pari a metri lineari quindici (15) per le percorrenze.
 - b) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a

carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 31

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esonerati dal pagamento del canone gli Enti Pubblici e gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti a favore dei quali la Provincia interviene con il patrocinio. Restano a carico dei richiedenti le spese di istruttoria per la presentazione della domanda.
2. Le società facenti parte dell' *"Associazione Strada del Vino Terra di Arezzo"* saranno esenti dal pagamento di qualsiasi onere, ad eccezione delle spese di istruttoria, che saranno dovute per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori.
3. Sono esenti inoltre:
 4. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzati con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi:
 - a) I passi pedonali ed i passi carrabili c.d. "a raso", che non comportano una modifica del piano stradale;
 - b) I passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap, la cui richiesta è accompagnata da certificazione di invalidità o equipollente;
 - c) I passi carrabili ad uso agricolo, come da interpretazione fornita da Delibera C.P. n.95 del 22.07.1998 allegando apposita dichiarazione disponibile in Allegato C);
 - d) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - e) le occupazioni con addobbi natalizi, luminarie etc.;
 - f) i balconi, le verande, i *bow window*, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - g) il mezzo pubblicitario privo della denominazione societaria, con solo l'indicazione dell'attività generica svolta, è esente dal pagamento del canone per la sola componente pubblicitaria, qualora sia presente l'occupazione di suolo pubblico ad esclusione della croce verde della farmacia, "T" di Tabacchi etc., che rimangono esenti da qualsiasi tipologia di canone.

Articolo 32

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente 1000 mq.
 - b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate con accessi carrabili, compresi quelli a servizio di distributori carburante e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio della Provincia, viene riconosciuta l'esenzione dal canone.
2. Per l'occupazione del sottosuolo con attraversamenti e percorrenze, il canone è ridotto così come riportato all'art.30 comma 6 lett. a).

Articolo 33

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale/regionale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a 1,50 € per il numero complessivo delle utenze, presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E COMPENSO PER RECUPRO EVASIONE

Art. 34

Modalità e termini per il pagamento del canone e rateizzazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del nulla-osta o autorizzazione/concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio Tributi, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e concordati con il richiedente;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessioni/autorizzazione/nulla-osta deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo proroga per il primo anno della sua entrata in vigore. Per importi uguali o superiori a € 1.500,00 relativi alla diffusione dei messaggi pubblicitari è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, la prima entro il 31 marzo, le restanti due rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre. Per importi uguali o superiori a € 300,00 relativi ai passi carrabili è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare alla Provincia l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Nel caso di nuovo nulla-osta e/o concessione e/o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto. Il ritiro del nulla-osta, della concessione e dell'autorizzazione, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 € e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 €.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 36 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 35

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre ai soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono anche i Tecnici del Servizio Viabilità, così come previsto dall'art.12 comma 3 lett. b) e c) del C.d.S. con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o nel caso di affidamento del servizio al Concessionario.
3. La Provincia provvede, tramite l'Ufficio Tributi, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni e diffusione messaggi pubblicitari abusivi mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (max 50) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Nel caso di omesso pagamento la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potrà conseguire l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di nulla-osta, concessione o autorizzazione.

Articolo 37

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. La Provincia, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi del prescritto nulla-osta, concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione,

la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio all'ufficio competente. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d' ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 38

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 39

Riscossione coattiva - Interessi

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dalla Provincia o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
4. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VI – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 40

Passi carrabili, accessi a raso e passi pedonali

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento provinciale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed

altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni esempi di accessi carrabili, oggetto di canone:
 - a) listoni di pietra od altro materiale;
 - b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi;
 - c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
 - d) muretti d'ala.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. E' prevista la riduzione del canone del 50%, così come previsto dall'art.32.
6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Il passo carrabile a raso è esente dal pagamento del canone.
7. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Per il rilascio del cartello, dovrà essere presentata apposita richiesta all'ufficio competente (Ufficio Tributi - Vd Allegato C).
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità, come già anticipato all'art. 25 comma 3.
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
10. Sono considerati passi pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, i passi utilizzati esclusivamente da pedoni di misura non superiore ad 1,20 ml.

Articolo 41

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. Per gli accessi carrabili a servizio dei distributori carburante la tariffa del canone è ridotta al 50%, così come previsto all'art.32 lett. b).

Articolo 42

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di nulla-osta, autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia

rinnovabile, non sarà richiesto il canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Articolo 43

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 44

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante ed il relativo nulla-osta o concessione per l'occupazione di suolo pubblico, sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono calcolate al 50% dell'intera superficie.

Articolo 45

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita dall'Allegato B) del presente regolamento.

Articolo 46

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare, a seguito di richiesta di rinnovo.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti e sovrastanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 47

Occupazione spazio ed area pubblica con cassonetti per servizio raccolta rifiuti

1. L'Ente rilascerà il provvedimento concessorio, per l'occupazione di suolo pubblico realizzata con cassonetti posizionati lungo le strade provinciali/regionali, al gestore del servizio raccolta rifiuti, solo dopo il pagamento del canone richiesto, ai sensi dell'art.25 del presente regolamento, uniformandosi alla sentenza della Corte di cassazione — n.22490/17. Viene meno una precedente e consolidata giurisprudenza che aveva sancito l'esenzione da Tosap, ai sensi dell'art. 49 comma 1 a) e 1 e) del Dlgs n.507/1993.

Art. 48
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesto il nulla-osta o concessione. Nell'eventualità che nella tenda sia riportata qualsiasi forma pubblicitaria, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi del presente regolamento.
2. In generale senza specifico nulla-osta o concessione, non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.

Articolo 49
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 50
Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 51
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti temporanea.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie
4. pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 52
Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 53

Locandine, Striscioni e standardi

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloncini recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione Provinciale.

Articolo 54

Particolari fattispecie di occupazione e diffusione pubblicitaria

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
4. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, dovrà essere presentata regolare richiesta di autorizzazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi sempre in proprietà privata, di superficie non superiore 300 cmq, non sono soggetti alla presentazione della domanda di autorizzazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la preventiva autorizzazione e il contestuale versamento del canone.

Articolo 55

Rimborso

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalle date del versamento ritenuto non dovuto. Alla richiesta deve essere allegato copia della/e ricevuta/ricevute del versamento.
2. L'Ente deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate verranno corrisposti gli interessi al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Articolo 56

Regime transitorio

1. I nulla-osta, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti, ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 4, 5 e 6.

Articolo 57

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e

regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore in data 01 gennaio 2021. I precedenti regolamenti istitutivi dell'entrate soppresse, restano in vigore per l'attività di accertamento e di recupero dell'annualità pregresse. Ad integrazione del presente atto, restano vigenti solo le disposizioni tecniche contenute nel Regolamento Tosap e nel Regolamento della Pubblicità approvato con Delibera C.P.n.115 del 20.12.2007 e non in contrasto con le presenti disposizioni regolamentari.

Articolo 58 **Istanza di consulto**

1. Ogni cittadino, può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di consulto per la corretta interpretazione di una disposizione normativa/regolamentare, in caso di condizioni di incertezza.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. La risposta della Provincia, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
4. In merito alla questione, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta della Provincia, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

I^a CATEGORIA:

STRADE REGIONALI

- N. 69 DI VAL D'ARNO
- N. 70 DELLA CONSUMA
- N. 71 UMBRO CASENTINESE
ROMAGNOLA
- N. 258 MARECCHIA

STRADE REGIONALI - VARIANTI

- N. 69 VAR 1 DI VAL D'ARNO
- N. 69 VAR 2 DI VAL D'ARNO
- N. 69 VAR 3 DI VAL D'ARNO
- N. 70 VAR 1 DELLA CONSUMA
- N. 71 VAR 1 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA
- N. 71 VAR 2 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA
- N. 71 VAR 3 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA

STRADE PROVINCIALI

- N. 1 SETTEPONTI
- N. 2 VECCHIA ARETINA
- N. 3 DI VITERETA
- N. 5 DELLA PENNA
- N. 8 DI BOTRIOLO
- N. 9 FIORENTINA
- N. 10 DELLA CASTAGNETA
- N. 11 LUNGO ARNO
- N. 12 DI SANTA LUCIA
- N. 13 DI VACCHERECCIA
- N. 14 DELLE MINIERE
- N. 16 DI MERCATALE
- N. 17 DEL POZZO
- N. 18 CIVITELLA - PERGINE VALDARNO
- N. 19 PROCACCI
- N. 21 DI PESCAIOLA
- N. 22 VECCHIA SENESE
- N. 23 INFERNACCIO
- N. 25 DELLA MISERICORDIA
- N. 26 DELL'ESSE
- N. 27 DI CASTRONCELLO-BROLIO
- N. 28 SIENA-CORTONA
- N. 29 CASSIA
- N. 30 DELLE CHIANACCE
- N. 31 DI MANZANO
- N. 32 LAURETANA

N. 34 UMBRO CORTONESE
 N. 35 VAL DI PIERLE
 N. 37 DEL SODO
 N. 39 POLVANO E VALLE DEL NESTORE
 N. 40 PALAZZO DEL PERO
 N. 42 DI PANTANETO E LIPPIANO
 N. 43 DELLA LIBBIA
 N. 47 DI CAPRESE MICHELANGELO
 N. 49 SESTINESE
 N. 50 NUOVA SESTINESE
 N. 53 ALTO MARECCHIA
 N. 54 CAPRESE-CHIUSSI
 N. 58 DELLA ZENNA
 N. 59 VALDARNO CASENTINESE
 N. 60 DI CHITIGNANO
 N. 64 DI ORTIGNANO RAGGIOLO
 N. 66 DEI GUAZZI
 N. 67 DI CAMALDOLI
 N. 70 DI MONTEMIGNAIO
 N. 74 DELLA SCARPACCIA
 N. 77 TIBERINA
 N. 78 DELLE BALZE
 N. 79 DELLE CHIESE
 N. 208 DELLA VERNÀ
 N. 221 DI MONTERCHI
 N. 310 DEL BIDENTE
 N. 327 DI FOIANO
 N. 408 DI MONTEVARCHI
 N. 540 DI VAL D'AMBRA
 N. 556 LONDA STIA

STRADE PROVINCALI - VARIANTI

N. 1 SETTEPONTI VAR 1
 N. 5 DELLA PENNA VAR 1
 N. 8 DI BOTRIOLO VAR 1
 N. 14 DELLE MINIERE VAR
 N. 14 DELLE MINIERE VAR 2
 N. 21 DI PESCAIOLA VAR 1
 N. 21 DI PESCAIOLA VAR 2
 N. 25 DELLA MISERICORDIA DIR 1
 N. 25 DELLA MISERICORDIA VAR 1
 N. 28 SIENA-CORTONA DIR 1
 N. 59 VALDARNO CASENTINESE VAR 1
 N. 70 DI MONTEMIGNAIO VAR
 N. 75 BIS DEL TRASIMENO
 N. 78 DELLE BALZE VAR 1
 N. 208 DELLA VERNÀ DIR 1
 N. 208 DELLA VERNÀ DIR 2
 N. 327 DI FOIANO VAR 1

II^ CATEGORIA:

STRADE PROVINCALI

N. 15	DI MONTGONZI
N. 20	DEL CASTAGNO
N. 24	DEL CALCIONE
N. 33	RICCIO BARULLO
N. 38	DI VAL MINIMA
N. 4	VAL DI ASCIONE
N. 41	DELLA RASSINATA
N. 45	DI PONTE ALLA PIERA
N. 48	DI SIGLIANO
N. 51	DEL PASSO DELLA SPUGNA
N. 52	SESTINO-CA' RAFFAELLO
N. 55	DELLE VERTIGHE
N. 56	DELLO SPICCHIO
N. 57	DI CATENAIA
N. 62	ALTO CORSALONE
N. 63	VAL DI COREZZO
N. 65	DI POPPI
N. 68	DI SERRAVALLE
N. 69	DELL'EREMO
N. 71	DI CAIANO
N. 72	DI LONNANO E PRATO ALLE COGNE
N. 73	DI PIEVE DI ROMENA

STRADE PROVINCALI - VARIANTI

N. 72	DIR1 DI LONNANO E PRATO ALLE COGNE
-------	------------------------------------

Allegato B - TABELLA DELLE TARIFFE ORDINARIE E DELLE EVENTUALI MAGGIORAZIONI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 25,00
Passo Carrabile 1° categoria	€ 15,00
Passo Carrabile 2° categoria	€ 12,50
Maggiorazione 1° categoria ad impianto con osp	€ 20,66 cadauno
Maggiorazione 2° categoria ad impianto con osp	€ 18,59 “
Attraversamento/Percorrenza 1° categoria	€ 7,50 €/ml - attraversamento tot. € 37,50 - percorrenza tot. € 112,50
Attraversamento/Percorrenza 2° categoria	€ 6,25 €/ml - attraversamento tot. € 31,25 - percorrenza tot. € 93,75
Luminosità Impianto Pubblicitario	+100% della tariffa annuale

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,50
Maggiorazione 1° categoria	€ 20,66 cadauno
Maggiorazione 2° categoria	€ 18,59 “
Luminosità Impianto Pubblicitario	+100% della tariffa giornaliera

**Sintesi presupposti impositivi Canone
Unico (Mezzi Pubblicitari)**

Fuori centro abitato**Dentro c.a. di Comuni sotto 10 mila abitanti**

Canone per pubblicità + maggiorazione se con occupazione suolo pubblico	Canone solo per l'occupazione di suolo pubblico dell'impianto pubblicitario con proiezione al suolo
dentro c.a. di Comuni sopra i 10 mila abitanti esclusiva competenza comunale	

Allegato C]- LINK UTILI - CARTOGRAFIA E MODELLI

- Carta fattibilità concessioni (evidenzia vincoli ed informazioni varie): [Apri carta](#)
- Esenzione passo agricolo: [Apri modello](#)
- Richiesta segnale di passo carrabile: [Apri modello](#)
- Richiesta di affrancazione/consolidamento: [Apri modello](#)
- Modello domanda generica: [Apri modello](#)
- Modello domanda Pubblicità in centro abitato: [Apri modello](#)
- Modello domanda Pubblicità fuori centro abitato: [Apri modello](#)
- Modello domanda Segnali stradali art. 134 ed art. 136: [Apri modello](#)
- Modello di autocertificazione del bollo: [Apri modello](#)